Negli ultimi anni gli **Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati** sono saliti alla ribalta della cronaca per gravi infortuni mortali che si sono ripetuti con dinamiche spesso molto simili tra loro.

Al fine di incidere positivamente sul fenomeno infortunistico riducendo numerosità e gravità degli eventi incidentali, si è arrivati alla forte determinazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di realizzare il Decreto del Presidente della Repubblica del 14.09.2011, n° 177, entrato in vigore il 23.11.2011 e recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”.

Nel D.P.R 177/2011, all’art. 2 “Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”,vengono dettagliati in otto punti i criteri di qualificazione delle imprese o dei lavoratori autonomi e viene sancito che il subappalto deve essere espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente e certificato.

Tra le principali disposizioni di legge ricordiamo:

- Obbligo di **formazione**, ad aggiungersi agli altri già previsti dal D.L.gs 81/08, per imprese e per i lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati, compreso il datore di lavoro, qualora impegnato nei lavori con verifica di apprendimento.
- Obbligo di **aggiornamento periodico** della formazione sugli ambienti confinati.
- Obbligo per ogni impresa che svolga lavori in ambienti confinati di dotarsi di idonei **D.P.I** (ad esempio attrezzature di recupero, autorespiratori, ecc.) e attrezzature di sicurezza (ad esempio rivelatori di gas).
- Sarà la **valutazione del rischio** per lavorazioni negli ambienti confinati che definirà gli apprestamenti necessari per garantire la sicurezza e la salute degli operatori durante lo svolgimento delle lavorazioni.
- Obbligo per le imprese che eseguono lavori in ambienti confinati di disporre di “**personale esperto**” (cioè persona che abbia un esperienza almeno triennale di lavoro in ambienti confinati) in misura non inferiore al 30% dei lavoratori adibiti alle operazioni negli ambienti confinati.
- Obbligo per il Committente di effettuare, prima dell’accesso nello spazio confinato, una sessione di informazione su tutti i rischi presenti a tutti i lavoratori impegnati, della durata non inferiore a un giorno.